



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su avvenuta risoluzione di contrasto

Rel. n. 142

Roma, 24 luglio 2012

Oggetto: ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - Interpretazione extratestuale - In base agli elementi acquisiti nel processo - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Illiquidità del credito in sentenza - Declaratoria officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Legittimità - Condizioni - Invito al contraddittorio - Necessità.

Le Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte, con sentenza n. 11066 del 2 luglio 2012, Rv. 622929 (Pres. Vittoria; Rel. Vittoria; P.M. Ciccolo -concl. conf.-; in causa Marafioti c/Inps; n. Reg. Gen. 16802/2009, resa all'udienza del 3 aprile 2012; n. Reg. Sez. 240/2012), hanno enunciato il principio di diritto così massimato dall'Ufficio:

<<Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio>>.

In tal modo, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto emerso nella giurisprudenza della Suprema Corte intorno a due correlate questioni.

La prima questione concerne l'autosufficienza del titolo esecutivo giudiziale, che un orientamento intende in senso assoluto e letterale (tra tante, Sez. L, 21 novembre 2006, n. 24649, Rv. 593192; Sez. L, 23 aprile 2009, n. 9693, Rv. 608241; Sez. VI-L, 5 febbraio 2011, n. 2816, Rv. 615907) e altro orientamento reputa viceversa compatibile con l'interpretazione extratestuale del provvedimento, fondata sugli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio *a quo* (*ex multis*, Sez. L, 29 novembre 2004, n. 22427,

Rv. 579338; Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5683, Rv. 587995; Sez. L, 17 aprile 2009, n. 9245, Rv. 607984).

La seconda questione concerne il regime del vizio di illiquidità del titolo esecutivo, che, per un orientamento, il giudice dell'opposizione all'esecuzione dovrebbe rilevare d'ufficio, trattandosi di vizio attinente a una condizione necessaria dell'azione esecutiva (tra molte, Sez. L, 29 novembre 2004, n. 22430, Rv. 578146; Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363, Rv. 619222; Sez. L, 28 luglio 2011, n. 16610, Rv. 618698), e che, per altro indirizzo, resterebbe viceversa soggetto ai principî della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (*ex plurimis*, Sez. L, 7 marzo 2002, n. 3316, Rv. 552874; Sez. VI-III, 20 gennaio 2011, n. 1328, Rv. 615952; Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541, Rv. 618875).

Le Sezioni Unite hanno coordinato la risoluzione delle questioni nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia dei mezzi processuali.

In ordine alla prima questione, hanno stabilito che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, può essere integrata sulla base degli elementi extratestuali acquisiti nel processo *a quo*, sì da non imporre al creditore l'attivazione di ulteriori mezzi cognitivi (in particolare, quello monitorio).

In ordine alla seconda questione, hanno escluso che il giudice dell'opposizione all'esecuzione possa rilevare d'ufficio l'incompletezza del titolo, senza invitare le parti a contraddire in merito, potendo emergere dal contraddittorio elementi utili all'integrazione del documento.

Le Sezioni Unite valorizzano il precetto del *clare loqui*, rimarcando come le soluzioni offerte esigano il «parlare chiaro» di entrambi i soggetti del rapporto, con specifico riferimento alle indicazioni del precetto, da un lato, e ai motivi delle eventuali opposizioni, dall'altro.

Proprio nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione – oltre che nell'ambito di esercizio del potere di controllo del giudice dell'esecuzione – le Sezioni Unite individuano la sede naturale del contraddittorio diretto a vincere l'incertezza testuale del documento giudiziario e a chiarire l'estensione del titolo che vi è incorporato.

(Red. Enrico Carbone)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)